



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guarda,  
presentata il

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME  
PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI  
SEPARATI O DIVORZIATI”**

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI”**

### *Relazione*

*In questi ultimi anni anche nel Veneto come nel resto d'Italia si è registrato un aumento della nuova monogenitorialità, derivante da separazione o divorzio coniugale, che è andata ad affiancarsi alla vecchia monogenitorialità, originata dalla vedovanza, soprattutto femminile.*

*I nuclei monogenitoriali risultano maggiormente esposti al rischio povertà ed esclusione sociale. Il disagio economico si riflette anche sul piano soggettivo: i nuclei monoparentali esprimono una maggiore insoddisfazione in diversi ambiti della propria vita e sono meno inseriti, rispetto alle coppie con figli, in reti amicali e di prossimità.*

*La spesa sociale a sostegno di tali nuclei ha subito negli ultimi anni una forte contrazione: infatti per effetto della crisi economica le istituzioni pubbliche hanno dovuto fronteggiare la drammatica crescita della domanda di interventi sociali con una progressiva riduzione delle risorse.*

*In questo quadro, la Regione del Veneto, con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 ha voluto fornire un sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.*

*A quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 29/2012, gli esiti con riferimento agli anni 2013 e 2014, sono stati i seguenti: nel 2013 n. 78 famiglie (in 49 comuni) per spese sanitarie e n. 80 famiglie (in 51 comuni) per spese di affitto; nel 2014 n. 40 famiglie (in 26 comuni) per spese sanitarie e n. 34 famiglie (in 25 comuni) per spese di affitto. Da questi dati emerge che solo un esiguo numero di soggetti ha chiesto di accedere ai previsti contributi e tra i motivi vi è certamente la mancanza di un'adeguata informazione e i bassi limiti di reddito imposti.*

*Con la presente proposta di legge si introducono alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 29 del 2012 per consentirne una più efficace applicazione, semplificare il procedimento e incentivare le forme di promozione e divulgazione delle misure previste. Di seguito si evidenziano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della presente proposta che sostanzialmente ne definiscono la ratio e le linee di azione. Gli altri articoli, oltre alla norma sull'entrata in vigore, introducono per lo più semplificazioni del procedimento e norme di coordinamento con le nuove previsioni. In*

*particolare, l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29/2012 per stabilire che i contributi siano cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, prevedendo altresì che la Giunta regionale promuova, annualmente o in concomitanza all'emissione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti, la conoscenza degli interventi e di tutte le iniziative previste, dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale o con ogni altra modalità ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.*

*Mentre l'articolo 5, che va letto in rapporto all'articolo 2, prevede con un'unica disposizione (il nuovo articolo 7 della legge regionale n.29/2012) che sul provvedimento della Giunta regionale che definisce le disposizioni volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi vada acquisito il parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere. Inoltre, nella medesima disposizione viene specificato che la Giunta regionale adotti il provvedimento secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell'erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, ribadendo, rispetto a quanto stabilito nelle finalità, la necessità che in tale provvedimento vengano individuate anche le modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste.*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI”**

### **Art. 1- Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”**

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: “ *e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.*”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente comma :  
“*2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, annualmente o comunque in concomitanza all’emissione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti, la conoscenza degli interventi e di tutte le iniziative previsti dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.*”.

### **Art. 2- Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”**

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: “*, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,*”.

### **Art. 3- Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”**

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: “*Per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d),*” e le parole: “*il prestito è concesso a tasso zero*” sono sostituite con le parole: “*il contributo è concesso a fondo perduto*”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 la parola: “*prestito*” è sostituita con la parola: “*contributo*”.

### **Art. 4 – Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”**

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è soppresso.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è così sostituito:  
“*2. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica finalizzato a concedere contributi per il concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto; il contributo è concesso a fondo perduto*”.

**Art. 5- Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà ”.**

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è così sostituito:

**“Art. 7 - Disposizioni attuative.**

1. *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5, secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell'erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche individuando le relative modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorso tale termine la Giunta regionale ne prescinde.”*
2. Il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 così come modificato dal comma 1, in fase di prima applicazione, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge .

**Art.6 – Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.